



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

97773110586

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GYMNAZEN

TIPO ATTIVITÀ

931999 - ALTRE ATTIVITA' SPORTIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA MARIO MUSCO 19 SCALA A

C.A.P.

00147

COMUNE

ROMA

PROV.

RM

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

MGNFRC74R03H501L

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

MAGNAGUAGNO FEDERICO

DATA 15/11/2013

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT ROMA 6 - EUR TORRINO

IL FUNZIONARIO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

In Roma (RM), via Mario Musco n°19, si sono riuniti il 14/11/2013 per costituire un'associazione sportiva dilettantistica le seguenti persone:

Federico Magnaguagno, nato a Roma il 03/10/1974, MGNFRC74R03H501L, residente in Pomezia Via Prato 12.

Carlo Macale, nato a Roma il 10/06/1979, MCLCRL79H10H501G, residente a Roma in Via Mario Musco, 19 sc.A .

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Federico Magnaguagno il quale a sua volta nomina Segretario il Sig. Carlo Macale. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato alla unanimità. Lo Statuto recependo le recenti disposizioni normative, stabilisce in particolare che l'adesione al sodalizio e' libera, che il suo funzionamento e' basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che e' assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione sportiva dilettantistica venga denominata "associazione sportiva dilettantistica *GymnaZen*" con sede in Roma (RM), via Mario Musco n. 19 e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo:

Sig. Federico Magnaguagno PRESIDENTE che firma per accettazione

Sig Carlo Macale CONSIGLIERE che firma per accettazione

Il Presidente illustra l'opportunità per l'associazione sportiva dilettantistica di affiliarsi a UISP- Unione Italiana Sport per Tutti in considerazione delle finalità promosse dall'Ente e delle attività dallo stesso organizzate con le associazioni affiliate. Da quindi lettura dello statuto della Associazione Sportiva Dilettantistica GymnaZen, con sede in Roma, Via Mario Musco n°19, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto statuto e



approvandolo, dia la sua adesione a UISP-Unione Italiana Sport per Tutti, adottando la relativa tessera quale tessera sociale.

I soci dichiarano all'unanimità la loro volontà di affiliarsi alla UISP ed affidano al Presidente il compito di provvedere agli adempimenti richiesti, ivi inclusa l'iscrizione del sodalizio nel Registro CONI.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea

FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

Sig. Federico Mayragnano (Presidente) Sig.

Sig. Salvatore (SEGRETARIO) Sig.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 - T. 6843
15/11/13 3 aut. sent. 168,00
Registrazione in data 15/11/13 (Euro) aut. sent. 168,00
Versato € 168,00
IL DIRETTORE

STATUTO

Denominazione - sede

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Roma (RM), Via Mario Musco, 19, una associazione che assume la denominazione

Associazione Sportiva Dilettantistica GymnaZen

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Scopo - Oggetto

ART. 2 - L'associazione GymnaZen ha come primo scopo quello di promuovere la salute e lo sviluppo dell'integrità dell'uomo, inteso come unità corpo/mente/spirito, attraverso

- lo sport, e le attività corporee in genere, le arti e la cultura,
- la consapevolezza e l'ascolto come strumenti conoscitivi della propria esperienza,
- la riflessione come capacità di ripensare alla propria azione,
- un orientamento del pensiero volto alla positività, che porti a vivere ogni momento della propria vita come un'esperienza di crescita.

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi dilettantistici, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3 - L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di formazione inerenti i temi su cui si focalizzano le attività dell'associazione, nonché corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
- i) offrire consulenze e interventi specialistici legati alle competenze relative alle attività svolte dall'associazione
- l) pubblicare materiale di informazione, ricerche, studi e quant'altro possa essere frutto dell'esperienza maturata attraverso le attività dell'associazione o dei suoi componenti
- m) promuovere attività psico-socio-educative a favore delle nuove forme di povertà facendo particolare riferimento ai soggetti in età evolutiva e con problemi legati allo sviluppo della personalità
- n) promuovere attività di prevenzione primaria secondaria e terziaria, nei settori riguardanti la salute e l'equilibrio psicofisico della persona

Soci

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6 - La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ART. 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Recesso - Esclusione

ART. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ART. 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a ... mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

ART. 10 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 11 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità donazioni e legarti;
- d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutarie previste.

Esercizio Sociale

ART.12 - L'esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Organi dell'Associazione

ART.13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (quando eletto)

Assemblee

ART.14 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante affissione nella bacheca della sede legale almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART.15 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART.16 - Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART.17 - L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART.18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART.19 - Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, scelti fra gli associati maggiorenni.

L'incarico degli amministratori è gratuito e gli amministratori hanno il divieto di ricoprire cariche sociali in altre società e/o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno Il Presidente il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

ART.20 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART.21 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica due anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART.23 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Scioglimento

ART.24 - In caso di scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica o finalità analoghe, o comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

ART.25 - Tutte le controversie insorgenti tra gli associati ovvero tra gli associati e la associazione che abbiano ad oggetto diritti disponibili, relativamente al rapporto associativo, sono devolute ad un Arbitro amichevole compositore, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede. La presente clausola compromissoria comprende anche tutte le controversie che potranno insorgere tra associazione da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e sindaci dall'altra, sia che si tratti di controversie promosse dalla associazione, sia che si tratti di controversie promosse da questi ultimi soggetti. Sede dell'arbitrato sarà quello della sede legale.

Nell'ambito dei poteri dell'arbitro rientrano anche i provvedimenti da adottare in caso di:

- irregolare funzionamento dell'organo amministrativo;
- gravi irregolarità di gestione della associazione da parte dell'organo amministrativo;
- gravi infrazioni all'ordinamento sportivo da parte degli associati dell'associazione.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Norma finale

ART. 26 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

